



CITTÀ DI
ASSISI

SERAPHICA CIVITAS

www.comuneassisi.gov.it



SERVIZIO
ELETTORALE

ALBO DELLE PERSONE IDONEE
ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI
SEGGIO ELETTORALE –
AGGIORNAMENTO ANNO 2017

IL SINDACO

Visto l'art. 5/bis della Legge 8 marzo 1989, n. 95, modificata ed integrata con Legge 21 marzo 1990, art. n. 53;

Rilevato che la Commissione elettorale comunale deve provvedere all'aggiornamento dell'apposito albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale istituito in applicazione del citato art. 5/bis della Legge n. 95/89,

INVITA

Gli elettori di questo Comune, disposti ad essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE, a farne domanda scritta entro il 30 NOVEMBRE 2017.

L'inclusione nel predetto albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- **Essere elettore del comune;**
- **Non avere superato il 70° anno di età;**
- **Essere in possesso almeno del titolo di studio della scuola dell'obbligo;**
- **Non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui agli articoli 38 del T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361 e 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 (1).**

La domanda, indirizzata al Sindaco, può essere redatta, senza spese, su modulo stampato fornito dall'Ufficio elettorale comunale al quale la domanda dovrà essere presentata.

Dalla Residenza Municipale, lì 30 ottobre 2017

IL SINDACO
STEFANIA PROIETTI

- Art. 38, D.P.R. n.361/1957:

“Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni abbiano superato il 70° anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; c) gli appartenenti alle forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.”

- Il testo dell'art.23 del D.P.R. n.570/1960 è dello stesso tenore.